



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MAZZELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2023**

Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca l'obiettivo di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico.

In particolare, tra i lavoratori fragili il cui stato di salute potrebbe essere messo a repentaglio dalle condizioni ambientali di lavoro, si annoverano i cittadini che si trovano in uno stato di elevato rischio-contagio ovvero invalidi e malati che recano gravi problemi di salute, come ad esempio: oncologici, autoimmuni, immunodepressi, trapiantati di organo o multi-organo, pazienti soggetti a terapie salvavita o in emodialisi.

Le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori (al di là, dunque,

di patologie strettamente connesse al coronavirus).

Pertanto, ciò considerato, l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », ha disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre, l'articolo 26, comma 2-bis, del medesimo decreto, ha disposto che i lavoratori fragili debbano svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

L'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i datori di lavoro pubblici e privati debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pre-

gressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

Le misure di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, hanno dispiegato effetti sino al 30 giugno 2022. Successivamente, la legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, cosiddetto «Decreto aiuti-*bis*», ha disposto le proroghe fino al 31 dicembre 2022 del lavoro agile per lavoratrici e lavoratori fragili, nonché del lavoro agile per genitori, lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato, con figlie e figli di età inferiore a 14 anni.

Tuttavia, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, non ha disposto il ripristino della tutela per i soggetti inabilitati ad effettuare l'attività lavorativa in modalità agile in considerazione della tipologia di lavoro svolto. Pertanto, non è stata confermata la possibilità di assentarsi dal lavoro, con l'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero e l'esclusione dal computo del periodo di comporta, che invece era prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del citato decreto-legge n. 18 del 2020.

Analogamente, se l'ultima legge di bilancio licenziata dal Governo Meloni ha prorogato quest'ultima misura sino al 30 marzo 2023, successivamente con la conversione in legge del cosiddetto «decreto Milleproroghe» (decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) gli effetti sono stati postergati solamente sino al 30 giugno 2023.

Ciò premesso, a parere dello scrivente, è discriminante tutelare solo ed esclusivamente i lavoratori fragili che per mansione sono compatibili con il lavoro agile, lasciando

privi di sostegno quei lavoratori che per mansione non possono usufruire del lavoro agile, come ad esempio i commessi, i cassieri, gli infermieri, gli insegnanti, gli autisti, e così via. Perciò, occorre tutelare tutti i lavoratori fragili, senza alcuna distinzione: il malato di cancro in terapia salvavita che svolge una mansione compatibile con il lavoro agile deve essere tutelato al pari di un malato di cancro in terapia salvavita che svolge una mansione incompatibile con il lavoro agile.

Onorevoli Senatori, al fine di tutelare i lavoratori fragili, senza distinzione alcuna, il presente disegno di legge introduce alcune disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità, nonché misure volte a incentivarne il lavoro agile. Più specificamente, il testo si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 disciplina la finalità del disegno di legge, che reca l'obiettivo di tutelare i lavoratori dipendenti pubblici e privati il cui svolgimento della propria attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro, per gravi motivi di salute, potrebbe compromettere il proprio benessere psico-fisico.

L'articolo 2 dispone lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

L'articolo 3 introduce sgravi contributivi, nella misura del 50 per cento e in via sperimentale, a favore dei datori di lavoro che consentono lo svolgimento di un'altra mansione compatibile con il lavoro agile ai dipendenti che recano una condizione di fragilità.

Gli articoli 4 e 5 dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge è volta a tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico.

### Art. 2.

#### *(Disposizione del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

## Art. 3.

*(Incentivo contributivo per i datori che tutelano lo stato di salute dei lavoratori fragili)*

1. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui alla presente legge di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

## Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

## Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 1,00